

Sent. n. 47/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere

Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al numero 79731 del registro di segreteria

proposto da XX (CF: omissis),

nato a omissis il omissis, residente a omissis,

in via omissis ed elettivamente domiciliato in San

Donato Val di Comino (FR), alla Via Duomo n. 5 presso lo studio

dall'Avv. Fabiano Cedrone (CF: CDRFBN74S14A486F) che lo

rappresenta e difende giusta procura in atti e che indica per le

comunicazioni di rito l'indirizzo p.e.c.:

fabianocedrone@pec.avvocraticassino.it e l'utenza telefax

0776508598

contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587)

in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n. 24

Visto il decreto presidenziale n. 1148 del 25.11.2022 di

assegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

Esaminati tutti gli atti del processo.

Udita nel corso dell'udienza pubblica del 25 gennaio 2024 l'Avv.

Gianna Fiore.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso in riassunzione depositato il 13 ottobre 2022, in esito a sentenza declinatoria della giurisdizione del Tribunale Ordinario di Frosinone in Funzione di Giudice del lavoro, il ricorrente, assumendo di essere stato collocato in quiescenza a far data dal 1° aprile 2010 dopo avere lavorato alle dipendenze del Comune di Cassino e dell'Azienda USL di Frosinone, ha chiesto la rideterminazione del proprio trattamento pensionistico con il computo della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) relativa al servizio prestato presso l'Arma dei Carabinieri a far data dal 30 agosto 1968 al 29 agosto 1971. A sostegno della domanda ha dedotto che, con nota a prot. n. 16543 del 26 agosto 2005, l'INPDAP comunicava il riepilogo dei contributi di ricongiungimento, specificando che nulla era dovuto; che, non appena collocato a riposo, con raccomandata del 5 maggio 2010 ribadiva all'INPDAP il diritto al riconoscimento, a fini giuridici ed economici, degli anni di servizio precedenti e riscattati. Ha dedotto altresì che, nonostante le richiamate note, l'INPDAP di Frosinone non riconosceva nella pensione corrisposta la R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) per il periodo dal 30 agosto 1968 al 29

agosto 1971 in relazione al servizio svolto nell'Arma dei Carabinieri e che, ad oggi, nulla è stato riconosciuto a tale titolo. Ha, quindi, concluso affinché questo Giudice voglia: “- accertare e dichiarare che il sig. XX ha maturato il diritto alla “retribuzione individuale di anzianità” (o R.I.A.) per tutto il servizio prestato presso l'Arma dei Carabinieri dal 30 agosto 1968 al 29 agosto 1971; - per l'effetto, condannare l'INPS a corrispondere al ricorrente XX la pensione di anzianità adeguata e/o maggiorata della “retribuzione individuale di anzianità” (o R.I.A.) per tutto il servizio prestato presso l'Arma dei Carabinieri dal 30 agosto 1968 al 29 agosto 1971, secondo le modalità in cui per Legge è dovuta, nella misura di euro 220,77 annui, come da conteggio allegato, o nella misura maggiore o minore che sarà accertata e quantificata in corso di giudizio, anche a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, con decorrenza dalla data di pensionamento ovvero da quella ritenuta di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al pagamento effettivo”.

2. L'Inps si è costituito con memoria del 6.12.2023, contestando in via preliminare la decadenza del ricorrente dal diritto ad invocare la rideterminazione del trattamento ex art. 26 L. 315/1967 (che onera il dipendente dall'opporre rilievi in merito agli errori di fatto o di calcolo nel computo del servizio entro il termine di tre anni dalla data di pensionamento, nel caso di

specie 1° aprile 2000). Ha eccepito, ancora in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva concludendo nel merito per il rigetto delle domande poiché infondate in fatto ed in diritto invocando, in subordine, la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici invocati.

3. Nel corso dell'udienza pubblica del 18 dicembre 2023, attesa l'istanza formulata dalla parte ricorrente e l'omessa opposizione del procuratore della resistente, il giudizio è stato rinviato all'odierna udienza.

4. Ucita all'udienza pubblica del 25 gennaio 2024 l'Avv. Gianna Fiore per l'INPS la quale ha richiamato integralmente i propri scritti e le relative conclusioni. Non comparso il procuratore della parte ricorrente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va con priorità deliberata la eccezione di decadenza formulata dalla difesa dell'Istituto convenuto, fondata sul disposto dell'art. 26 della legge 3 maggio 1967 b. 315 a mente del quale “ provvedimenti concernenti le domande di riscatto di servizi o periodi ai fini del trattamento di quiescenza e quelle di liquidazione del trattamento stesso, adottati dai competenti organi deliberanti degli Istituti di previdenza e resi esecutivi con decreto del direttore generale degli Istituti medesimi, possono, d'ufficio o a domanda degli interessati, essere revocati o modificati dagli organi deliberanti predetti entro il termine di

novanta giorni decorrente dalla data di comunicazione del decreto agli interessati.

La revoca o modifica è ammessa, entro il termine di tre anni dalla data predetta, quando:

- a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dalla documentazione acquisita;
- b) vi sia stato errore materiale nel computo del servizio ovvero nella determinazione del contributo di riscatto o dell'importo del trattamento di quiescenza: oppure, entro il termine di dieci anni dalla data stessa, quando:
- c) siano acquisiti, ad iniziativa delle parti o d'ufficio, documenti che non abbiano formato oggetto di esame in sede di adozione del provvedimento ed abbiano rilevanza sulla determinazione del riscatto o del trattamento di quiescenza;
- d) il provvedimento sia stato adottato sopra documenti falsi.

Rimangono salve le disposizioni in vigore concernenti i termini per la presentazione delle domande di pensioni di privilegio e per la richiesta degli accertamenti sanitari nei casi di cessazione dal servizio per inabilità.”

La valutazione dell’eccezione di decadenza deve essere operata considerando due diversi piani: da un lato la rivendicazione dei periodi utili a fini contributivi, oggetto del provvedimento di ricongiunzione; dall’altra la rivendicazione utile alla rideterminazione del trattamento di quiescenza che, nel caso di

specie, ha ad oggetto l'asserito omesso riconoscimento dell'emolumento retributivo denominato "Retribuzione individuale di anzianità" (R.i.a.).

Quanto al profilo connesso al ricongiungimento dei periodi di lavoro svolto presso l'Arma dei Carabinieri nulla quaestio atteso l'intervenuto provvedimento di riconoscimento del diritto (cfr. nota INPDAP del 236.08.2005 comunicata al ricorrente in data 26.01.2006 sub. doc. 12 ricorso).

Quanto all'ulteriore profilo di doglianza l'eccezione di decadenza ex adverso formulata è infondata.

E' sufficiente osservare al riguardo che, in materia di rideterminazione del trattamento pensionistico, occorre tener distinte due ipotesi: la modifica o revoca previste dall'art. 204 (errore di calcolo, errore di fatto revocatorio, scoperta di documenti nuovi), soggette ai termini decadenziali di cui all'art. 205, e che riguardano essenzialmente il procedimento di liquidazione; i casi nei quali si invoca l'accertamento della sussistenza delle condizioni della (corretta) misura del trattamento pensionistico soggetta, di contro, a termine prescrizione (ex plurimis Sez. III n. 332 del 2018). Tale distinzione si fonda sull'art. 207 del d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui "Fuori dei casi previsti negli articoli precedenti, il provvedimento può essere sempre revocato o modificato quando l'interessato presenti una domanda nuova che incida su materia

che non abbia formato oggetto del precedente provvedimento.”

Ciò vale a dire che il destinatario di un provvedimento definitivo può chiederne la modifica o la revoca senza limiti di tempo – salvi gli effetti della prescrizione quinquennale – solo se propone una domanda “nuova”, laddove il requisito della novità viene individuato nella estraneità di essa alle questioni trattate nel precedente provvedimento (cfr. Sez. I Giurisdizionale Centrale di Appello n. 324 del 17.07.2018).

Vanno a questo punto esaminati nel dettaglio i documenti versati in atti dalla parte ricorrente.

In particolare, come si è già esposto, emerge dagli atti che i periodi di lavoro svolti dal ricorrente presso l’Arma dei Carabinieri siano stati utilmente riconosciuti ai fini previdenziali per effetto di provvedimento emesso dall’INPDAP nell’anno 2005 (quindi antecedentemente alla data di quiescenza del ricorrente).

Emerge, altresì, dagli atti come lo stesso ricorrente abbia invocato con nota del 6 maggio 2010 il riconoscimento degli effetti giuridici ed economici del servizio prestato presso l’Arma dei Carabinieri svolgendo, successivamente con nota del 31.03.2011, espressa diffida al fine di vedersi riconosciuti gli emolumenti retributivi in parola.

Emerge infine come il medesimo ricorrente abbia introdotto ricorso avanti al Giudice del Lavoro di Cassino con atto

notificato in data 21 maggio 2012 poi riproposto, con identico contenuto in data 21 settembre 2021 avanti al Tribunale di Frosinone. Da tale ultimo ricorso si è quindi giunti, all'esito di pronuncia declinatoria della giurisdizione, avanti a questo Giudice per effetto di riassunzione tempestivamente proposta. Da quanto esposto nel caso di specie non può ritenersi applicabile il termine decadenziale ex adverso invocato atteso che il provvedimento di ricongiunzione oggetto di provvedimento espresso, che ha inciso nel provvedimento di attribuzione del trattamento di quiescenza, attiene a materia diversa rispetto alla quantificazione del predetto trattamento per effetto della quota retributiva invocata dal ricorrente.

Di tale che deve trovare applicazione, si ripete, non già il termine decadenziale invocato ex adverso, bensì il solo termine prescrizione ordinario ritualmente interrotto dal ricorrente, attesa la prova in atti di numerosi atti interruttivi proposti. Deve, quindi, parimenti essere disattesa l'eccezione di prescrizione formulata, in via subordinata, dalla difesa dell'INPS.

2. Va, a questo punto, delibata l'ulteriore eccezione preliminare sollevata dall'Istituto tesa a sentir dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva.

L'eccezione non ha pregio e va respinta. La specifica competenza dell'Istituto convenuto nel procedimento di liquidazione del

trattamento pensionistico quale ente previdenziale competente (per avere acquisito le competenze e le funzioni gestorie e liquidatorie dell'INPDAP ex art. 21, comma 1, Decreto-legge n.201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n.214 del 22 dicembre 2011 a partire dal primo gennaio 2012) determina la sussistenza dell'interesse del medesimo a contraddire. Le attribuzioni di "ordinatore principale e secondario di spesa", spesso richiamate dalla difesa dell'Istituto a sostegno dell'eccezione de qua, costituiscono una mera ripartizione di competenza tra apparati della pubblica amministrazione comunque costituenti, nel loro complesso, la figura di obbligato passivo. Difatti, nei giudizi pensionistici sia l'amministrazione che ha emesso l'atto, che l'ente eventualmente tenuto al pagamento, hanno interesse a che la sentenza faccia stato nei propri confronti. Del resto, l'INPS, quale ordinatore secondario di spesa, è tenuto alla erogazione del trattamento pensionistico del ricorrente e la corretta determinazione dell'assegno, dunque, riverbera direttamente effetti sulla sua sfera patrimoniale, sicché non potrebbe ritenersi estraneo all'oggetto del giudizio né, conseguentemente, esserne estromesso.

3. Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La parte ricorrente ha asseverato e provato il proprio diritto a vedersi riconosciuti, a fini pensionistici, i periodi di servizio

prestati presso l'Arma dei Carabinieri (cfr. provvedimento INPDAP del 2005 – sub. doc. 12 ricorso).

All'esito di tale riconoscimento ha quindi presentato ricorso avanti al giudice del lavoro per ivi sentir dichiarare il proprio diritto alle differenze retributive sul TFS per effetto dell'inclusione dell'ulteriore periodo utilmente riconosciuto all'esito dell'istanza e successivo provvedimento di ricongiunzione.

Appare quindi pacifica tra le parti la valutabilità ad ogni effetto di legge del servizio prestato presso l'Arma dei Carabinieri da parte dell'odierno ricorrente.

Il ricorrente, collocato in quiescenza in qualità di ex dipendente della ASL di Frosinone, lamenta la errata determinazione del proprio trattamento di quiescenza atteso l'asserito omesso computo della maggiorazione individuale di anzianità (c.d. RIA) relativa ai periodi di servizio dal medesimo prestati nell'Arma dei Carabinieri dal 30 agosto 1968 al 29 agosto 1971. Illustra nel dettaglio le disposizioni normative che consentono da un lato l'equiparazione a fini pensionistici dei periodi lavorati presso i Corpi dell'Arma dei Carabinieri della Guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia presso i predetti corpi al personale di ruolo dello Stato (art. 1 della legge n. 761 del 1973) e, dall'altro, il diritto a vedersi riconosciuti tali periodi a fini pensionistici attraverso istanza di

ricongiunzione, richiamando l'art. della legge 523/1954.

Prosegue illustrando il quadro normativo dettato dal D.P.R.

1092 DEL 29.12.1973 in materia di computo dei trattamenti pensionistici.

Quanto, al rapporto di lavoro del personale dell'Arma dei

Carabinieri tale istituto è stato abrogato con l'entrata in vigore del sistema dei parametri stipendiali introdotto dal D.Lgs.

193/2003. In precedenza, il decreto del Presidente della

Repubblica 10 aprile 1987, n. 150 aveva, come detto, separato

lo stipendio base, previsto per i singoli livelli retributivi, dalla progressione economica connessa all'anzianità di servizio

remunerata, sino ad allora, mediante l'attribuzione di classi e

scatti che incrementavano lo stipendio base. In sostituzione del citato sistema, lo stesso accordo contrattuale ha previsto

l'attribuzione di un emolumento (la R.I.A.): commisurato alle

classi e agli scatti di stipendio in godimento al 31 dicembre

1986, con ulteriori aggiustamenti connessi all'applicazione del

nuovo sistema; che costituisce, in sintesi, la differenza tra lo

stipendio in godimento al 31 dicembre 1986 (livello, classi e

scatti) e l'iniziale livello retributivo; attribuito, altresì, per

garantire l'omogeneità dei trattamenti stipendiali e la necessaria

progressione economica legata all'anzianità di servizio nei

passaggi di grado, per le promozioni che comportavano un livello

retributivo superiore (mentre per le promozioni al grado

superiore nell'ambito dello stesso livello retributivo è stato riconosciuto uno scatto gerarchico dello stipendio in godimento). La R.I.A. è stata incrementata una sola volta, con il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1990, n. 147. A seguito dell'introduzione dei parametri, la quota parte degli scatti gerarchici e aggiuntivi (eventualmente in godimento al 1° gennaio 2005) calcolata sulla R.I.A. è confluita nello stipendio parametrico, mentre, a decorrere dalla stessa, la retribuzione individuale di anzianità è stata congelata, non prevedendo alcun ulteriore incremento o rivalutazione.

In sostanza l'indennità in parola è confluita nella retribuzione per effetto di una serie di complessi meccanismi conseguenti alla "costruzione" delle nuove classi stipendiali non venendo più evidenziata quale emolumento "separato" della retribuzione utile anche a fini pensionistici.

E' utile ricordare la sentenza n. 211 del 2014 della Corte Costituzionale che si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 della legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6 nella parte in cui, appunto, all'art. 43 ha riconosciuto ai dipendenti regionali «ai fini perequativi, la stessa retribuzione individuale di anzianità percepita dai dipendenti vincitori delle procedure concorsuali suddette ai quali è stato applicato il comma 1, quantificata tenendo conto dell'ammontare maggiore percepito a parità di anzianità di servizio al momento

dell'inquadramento nella qualifica regionale ricoperta».

La Corte costituzionale ha ricordato come a seguito della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione è retta dalle disposizioni del Codice civile e dalla contrattazione collettiva. Con specifico riguardo al trattamento economico, l'art. 2, comma 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 stabilisce che «L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi» e l'art. 45 dello stesso decreto ribadisce che «Il trattamento economico fondamentale ed accessorio [...] è definito dai contratti collettivi». Ancora, il citato art. 2, comma 3, prevede che «Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale». In particolare, dall'art. 2, comma 3, terzo e quarto periodo, della legge n. 421 del 1992, emerge il principio per cui il trattamento economico dei dipendenti pubblici è affidato ai contratti collettivi, di tal che la disciplina di detto trattamento, e, più in generale, la disciplina del rapporto di impiego pubblico rientra nella materia dell'«ordinamento civile» riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (sentenze n. 61 del 2014, n. 286 e n. 225 del 2013, n. 290 e n. 215 del 2012, n. 339 e n. 77 del 2011, n. 332 e n. 151 del 2010).

La Corte prosegue precisando come la r.i.a. costituisca un “istituto retributivo commisurato all’anzianità di servizio che è preordinato a premiare l’esperienza professionale maturata nello specifico settore nel quale è effettuata la prestazione” (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 756 del 19 gennaio 2012; Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 11836 del 21 maggio 2009).

A seguito della privatizzazione del pubblico impiego, la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici individuati dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 compete unicamente al legislatore statale.

Le contrattazioni collettive, delegate dal legislatore statale a costruire le classi retributive hanno quindi operato tale “passaggio”.

Va altresì ricordato che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 335/1995, con effetto dal 1° gennaio 1996, sono stati resi applicabili ai dipendenti pubblici - ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile - i criteri vigenti per la liquidazione delle pensioni a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.), stabiliti dalla legge 30 aprile 1969, n. 153 di revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale. Tale normativa, all'art. 12 prevede che “per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed

assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro". Alla norma citata fa seguito l'elenco di taluni elementi retributivi che sono esclusi dalla retribuzione contributiva, con l'avvertenza che l'elencazione ha carattere tassativo. Orbene, il legislatore, con la legge n. 335/1995, ha inteso "armonizzare gli ordinamenti pensionistici nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi" (art. 1, c. 1) e, conseguentemente, ha adottato un criterio unico, inverso al precedente, secondo cui sono pensionabili tutti gli elementi della retribuzione, con esclusione di quei soli elementi che siano espressamente dichiarati non pensionabili. Per coloro che, possedevano al 31 dicembre 1995 un'anzianità contributiva non inferiore ai diciotto anni, si applica il sistema retributivo, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della citata L. n. 335/1995, in base al quale la pensione risulta costituita dalla somma di due quote (art. 13 D. Lgs. n. 503/1992 e art. 2, co. 9, L. n. 335/1995). La prima (c.d. "quota A") va calcolata con riferimento alla retribuzione spettante all'atto del collocamento a riposo, maggiorata del 18%, applicando l'aliquota corrispondente all'anzianità maturata al 31 dicembre 1995. La seconda (c.d. "quota B") va calcolata con riferimento alla media retributiva (tra stipendio tabellare, R.I.A., I.I.S. e indennità di amministrazione) dei restanti anni di

servizio, cui viene applicata l'aliquota risultante dalla differenza tra l'aliquota corrispondente all'anzianità totale e quella utilizzata per il calcolo della quota A.

4. La Corte costituzionale è tornata ad occuparsi della R.I.A. con la recentissima pronuncia n. 4/2024 con la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 intervenuto con effetto retroattivo al fine di escludere l'operatività delle predette maggiorazioni per il triennio 1991 – 1993 in ragione “dell'assenza di qualsivoglia dato testuale dal quale ricavare la volontà del legislatore di impedire l'operatività della disciplina sulla RIA nel triennio 1991 – 1993..”. Da ciò discende che l'art. 7, comma 1, del D.L. n. 384/1992, convertito in L....., fissando al 31 dicembre 1993 la disciplina emanata in base agli accordi di comparto di cui alla L. 29 marzo 1983 n. 93 e successive modificazioni e integrazione ha prorogato al triennio 1991 – 1993 l'efficacia dell'intero d.p.r. 44 del 1990, la cui scadenza originaria era fissata al 31 dicembre 1990.

In conclusione, la Retribuzione Individuale di Anzianità andrà riconosciuta, in presenza dei requisiti di legge, sino alla data del 31.12.1993 per essere poi “assorbita” nel corpo della retribuzione per il periodo successivo.

5. Nel caso di specie, le domande del ricorrente sono tese ad ottenere l'indennità R.I.A. relativa al triennio 1968 – 1971 atteso

il riconoscimento, a fini pensionistici, dei periodi di servizio prestato presso l'Arma dei Carabinieri.

Attesa l'evoluzione dell'istituto nei termini sopra esposto appare evidente la legittimità della richiesta avanzata dal ricorrente in ricorso, per essere il periodo di servizio in parola antecedente all'intervenuto "congelamento" dell'indennità.

Sul punto nemmeno l'Istituto convenuto è riuscito a fornire prova quanto all'effettivo corretto computo del trattamento di quiescenza omettendo la produzione di qualsivoglia prova in merito alla corretta determinazione dello stesso.

La regola generale dettata in materia di onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 cc comma 1, secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, incontra una deroga in virtù del principio di "vicinanza della prova" di matrice giurisprudenziale.

Tale principio, prevede che l'onere della prova gravi sulla parte nella cui sfera si è prodotto l'inadempimento ovvero che, per la sua posizione, si trova più vicina alla fonte di prova, tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o l'altro soggetto da provare i fatti che ricadano nelle rispettive sfere di azione. Ciò significa che, al fine di provare un fatto, l'onere della prova potrà incombere sul soggetto che è più prossimo, vicino, alla fonte di prova. Nel caso di specie attesa la pacifica sussistenza del rapporto di natura previdenziale tra il ricorrente e l'INPS (in

quanto soggetto che ha sostituito l'originario ente erogatore INPDAP), incomba sulla convenuta la prova della corretta applicazione delle norme di legge in materia di liquidazione del trattamento pensionistico in godimento.

Prova che, tuttavia, nel caso di specie non può ritenersi raggiunta non avendo l'Istituto convenuto prodotto nemmeno il provvedimento di liquidazione e/o i relativi conteggi.

Al contrario il ricorrente deduce ed allega documentazione utile al fine di vedersi riconosciuti a fini retributivi i periodi di servizio prestati presso l'Arma dei Carabinieri.

Risulta dagli atti che i periodi di servizio prestati dal ricorrente presso l'Arma dei Carabinieri siano stati valutati utilmente ai fini del trattamento pensionistico atteso il provvedimento di ricongiunzione a titolo gratuito emesso dall'INPDAP (cfr. Con nota a prot. n. 16543 del 26 agosto 2005).

Il ricorso è, pertanto, fondato e la relativa domanda va accolta.

Va quindi dichiarato il diritto del ricorrente al ricalcolo del trattamento pensionistico in godimento per effetto della inclusione nella relativa base di calcolo della "retribuzione individuale di anzianità" (o R.I.A.) per tutto il servizio prestato presso l'Arma dei Carabinieri dal 30 agosto 1968 al 29 agosto 1971.

6. Attesa la natura della controversia e le incertezze legislative e giurisprudenziali che la connotano, sussistono giustificati

motivi per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione, dichiarando il diritto del ricorrente al ricalcolo del trattamento pensionistico in godimento per effetto della inclusione nella relativa base di calcolo della Retribuzione Individuale di Anzianità (R.I.A.) maturata per il periodo di servizio prestato presso l'Arma dei Carabinieri dal 30 agosto 1968 al 29 agosto 1971.

Compensa integralmente le spese tra le parti.

Così deciso nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024.

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 29.01.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico

Cons. Pasquale Fava

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso

di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.